



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 135 del 26 ottobre 2016

OGGETTO: *Modifiche al titolo II del Regolamento di organizzazione "Strutture di diretta collaborazione"*

Schema di deliberazione n. 80 del 25 ottobre 2016

Verbale n. 29

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

- VISTA** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 37 che prevede, al comma 4, che con regolamento di organizzazione l'Ufficio di presidenza disciplina il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale delle strutture di diretta collaborazione politica di cui al medesimo articolo 37;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "*Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale*" e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in particolare il titolo II che disciplina le strutture di diretta collaborazione politica;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 luglio 2016, n. 58 "*Disdetta del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Consiglio regionale del Lazio. Atto d'indirizzo al Presidente della Delegazione trattante del Consiglio regionale del Lazio.*" che prevede, al punto 2 del dispositivo, che il CCDI e tutti gli accordi decentrati conservino la vigenza fino alla stipula del nuovo CCDI;
- PRESO ATTO** che il 25 ottobre 2016 è avvenuta la definitiva sottoscrizione del CCDI del Consiglio regionale e, conseguentemente, tutti gli accordi vigenti cesseranno, come previsto nello stesso, a decorrere dal 1° novembre 2016;
- CONSIDERATO** che il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale delle strutture di diretta collaborazione politica non è materia di contrattazione;
- RITENUTO,** nelle more di una più compiuta e organica rivisitazione della disciplina della materia di cui alla presente deliberazione, di dover comunque procedere alla determinazione dei trattamenti economici per il personale delle strutture di diretta collaborazione politica prendendo a riferimento i trattamenti economici in godimento, per detto personale, alla data del 31 dicembre 2015;
- RITENUTO** di dover apportare al Regolamento le necessarie modifiche e prevedere che le stesse debbano cessare di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2016;

PRESO ATTO che le modifiche di cui alla presente deliberazione, avendo a riferimento i parametri di spesa vigenti al 31 dicembre 2015, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento, a decorrere dal 1° novembre 2016, le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 il comma 3, è sostituito dal seguente: << **3.** Il trattamento economico del responsabile e del personale della struttura di cui al comma 3, dell'articolo 4 è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l. r. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico.>>;

b) al comma 4, dell'articolo 7 il secondo periodo è soppresso;

c) all'alinea del comma 6, dell'articolo 7, le parole: <<dotazione di personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dotazione>>;

d) al comma 7, dell'articolo 7, le parole: <<Il trattamento economico di questi ultimi è quello previsto, per la categoria di appartenenza degli stessi, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale.>> sono soppresse;

e) all'articolo 7, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: <<**7 bis** Il trattamento economico dei responsabili e del personale delle strutture di cui al presente articolo, è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l. r. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico.>>;

f) ai commi 2 e 5, dell'articolo 8, il secondo periodo dei medesimi è soppresso;

g) all'articolo 8, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: <<**5 bis** Il trattamento economico dei responsabili e del personale delle strutture di cui al presente articolo, è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l. r. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo

personale, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico.>>;

h) all'articolo 9, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: <<**5 bis** Il trattamento economico dei responsabili e del personale delle strutture di cui al presente articolo, è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l. r. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico.>>;

i) all'articolo 9 bis, il comma 3, è sostituito dal seguente: <<**3.** Il trattamento economico del personale di cui al comma 2 è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l. r. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico.>>;

l) all'articolo 10, dopo il comma 3, è inserito il seguente: <<**3 bis.** Il trattamento economico del personale delle strutture di cui al presente articolo, è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l. r. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico. >>;

m) all'articolo 11, il comma 2, è sostituito dal seguente: <<**2.** La spesa complessiva del personale assegnato alla struttura di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 bis della l.r. 6/2002 è, per ciascun consigliere componente il gruppo, pari al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'Ente e al trattamento economico previsto dal CCDI per il personale della medesima categoria ad esclusione della posizione organizzativa e di eventuali maggiorazioni che remunerino la temporaneità del rapporto.>>;

n) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: <<**3 bis.** Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, il trattamento economico del personale di cui al comma 3 è composto da quello previsto, per la categoria di appartenenza, dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4, della l. r. 6/2002, nella misura prevista, per il personale di cui all'articolo 9 bis, alla data del 31 dicembre 2015, accertata dalla struttura competente in materia di trattamento economico.>>;

o) alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, dell'articolo 12 le parole: <<e dal CCDI>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dagli atti di organizzazione del Consiglio regionale>>;

p) all'articolo 13, comma 1 le parole: <<e dal CCDI>> sono soppresse;

q) all'articolo 14, il comma 2, è sostituito dal seguente: <<2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale, quantificata dall'Ufficio di presidenza con propria deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigliere componente il gruppo, il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi il trattamento economico previsto dal CCDI per i dipendenti appartenenti alla categoria D, gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di alta professionalità e di eventuali maggiorazioni che remunerino la temporaneità del rapporto.>>;

2. qualora i contratti in essere alla data di adozione del presente provvedimento per il personale assunto ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento non consentano il rispetto del nuovo limite di spesa previsto dal medesimo articolo, il relativo trattamento accessorio è conseguentemente rideterminato nella misura che consente il rispetto del limite di spesa stesso;
3. le disposizioni di cui al punto 1 cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2016;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori